

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CESARE

Seduta del 10/02/2026

FATTO

La cliente afferma di essere stata segnalata illegittimamente in Centrale dei Rischi per carenza del presupposto formale, in quanto non ha ricevuto un idoneo preavviso di segnalazione e per carenza del presupposto sostanziale in quanto non è stata preceduta da una valutazione complessiva della situazione economico-finanziaria della cliente stessa. Per tali ragioni la cliente domanda la cancellazione delle segnalazioni in Centrale dei Rischi.

Nelle controdeduzioni l'intermediario afferma che le segnalazioni contestate sono legittime in quanto precedute da un idoneo preavviso di segnalazione in Centrale dei Rischi a mezzo di raccomandata A/R presso l'indirizzo della ricorrente indicato in sede di stipula contrattuale che tuttavia non veniva recapitato per destinatario irreperibile. Parimenti sussiste il presupposto sostanziale. Infatti, la segnalazione contestata non scaturisce da un mero ritardo o da una sola rata rimasta inadempita ma è stata preceduta da una accurata valutazione della situazione finanziaria-patrimoniale complessiva della ricorrente. Si è tenuto conto di diversi indicatori economici dei rapporti di affidamento in essere della durata dell'inadempimento ed è risultata comprovata l'incapacità non transitoria della ricorrente di far fronte ai propri debiti. L'intermediario chiede quindi il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia riguarda l'asserita illegittimità delle segnalazioni a sofferenza disposte dall'intermediario in Centrale dei Rischi da gennaio 2022 ad aprile 2022 per difetto del presupposto formale e sostanziale. Le segnalazioni contestate traggono origine da un contratto di finanziamento sottoscritto dalle parti in data 21 gennaio 2020. La prima segnalazione a sofferenza disposta dall'intermediario risale al mese di gennaio 2022 per €14.354,00 fino al mese di marzo 2022 dopodiché nel mese di aprile 2022 il credito è stato ceduto nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione.

Con riferimento al presupposto formale l'intermediario ha fornito evidenza di aver inviato una missiva datata 6 dicembre 2021 contenente il preavviso di segnalazione e precedente alla prima segnalazione disposta in Centrale dei Rischi corredata da una cartolina di ritorno valorizzata con destinatario irreperibile e inoltrata all'indirizzo indicato nel contratto.

L'intermediario oppone di non aver ricevuto alcuna comunicazione sulla variazione dell'indirizzo di residenza della ricorrente e non vi è agli atti documentazione attestante detta variazione. I Collegi territoriali sono concordi nell'affermare che in assenza di prova fornita dal ricorrente di avvenuta comunicazione della nuova residenza non possono sollevarsi contestazioni all'intermediario di avere omesso il preavviso di segnalazione. Nel caso di specie l'intermediario ha fornito evidenza del preavviso di segnalazione trasmesso in data 6 dicembre 2021 la cui raccomandata è stata restituita al mittente per destinatario irreperibile. L'indirizzo di spedizione è quello indicato dalla cliente in sede

di stipula contrattuale. L'intermediario afferma di non essere mai stato notiziato di successive variazioni dell'indirizzo di residenza prova che spetta al cliente. Senza la prova della comunicazione di una nuova residenza ad opera del ricorrente, non possono sollevarsi contestazioni all'intermediario circa l'invio del preavviso all'indirizzo originariamente comunicato alla banca. Ad ogni modo il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 4519/2023 ha affermato che l'invio ex articolo 125 comma 3 TUB della informativa di imminente segnalazione in Centrale Rischi non costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione ma l'adempimento di un obbligo di trasparenza la cui violazione può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria in favore della parte lesa. Nel caso di specie la cliente non formula alcuna richiesta risarcitoria.

Con riferimento al presupposto sostanziale ai sensi della Circolare n. 139/1991 della Banca d'Italia nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza anche non accertato giudizialmente o in situazioni sostanzialmente equiparabili. L'iscrizione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. Ai fini della segnalazione a sofferenza l'intermediario è tenuto ad operare una valutazione complessiva dell'esposizione debitoria del cliente finalizzata a verificare se quest'ultima possa considerarsi alla stregua di una stabile e consolidata incapacità di onorare i propri debiti. Nel caso di specie dal piano di ammortamento del contratto di finanziamento emerge il pagamento delle rate fino al mese di marzo 2021. A partire dal mese di aprile 2021 le rate del contratto rimanevano insolte e il credito veniva girato a contenzioso. Dalla missiva datata 6 dicembre 2021 inoltrata all'indirizzo indicato dalla cliente in sede di stipula contrattuale emerge che in quella data le rate rimaste impagate erano nove. A fronte della complessiva situazione della cliente la quale rivela un inadempimento dell'obbligazione protratto per un considerevole lasso di tempo con nove rate insolte al momento dell'invio del preavviso la segnalazione in Centrale dei Rischi operata dall'intermediario appare legittima.

Va infine segnalata la sopravvenuta carenza di interesse ad agire della ricorrente poiché le segnalazioni contestate non sono visibili dopo 36 mesi dal flusso e pertanto non apparivano già al momento del deposito del ricorso.

Alla luce delle considerazioni che precedono risulta provato sia il presupposto formale sia il presupposto sostanziale della segnalazione in Centrale dei Rischi e pertanto il ricorso non può essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE